

TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO EX ARTICOLO 414 C.P.C.
con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **MASCIOTTA LUANA** (C.F. MSCLNU90E58L113J), nata a Termoli il 18 maggio 1990, elettivamente domiciliata in Novara, Via Mario Greppi n. 2, presso lo studio all'Avv. Lidia Golinelli (C.F. GLNLDI77L64D872T), che la rappresenta e difende, la quale dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax sopra indicato, ovvero, al seguente indirizzo di posta certificata: avvlidiagolinelli@pec.ordineavvocatinovara.it, giusta delega in calce al presente atto, da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

- Ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in via Arsenale n. 21.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA (C.F.80014360038), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Novara, Via Mario Greppi n. 7.

- Resistente -

nonché contro

Tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

*** **

OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio di leva



CCNL: Comparto Scuola del 29.11.2007 e del 18.01.2024 (**doc. 001A** e **doc. 001B** CCNL).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1) La ricorrente è collaboratrice scolastica inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO della Provincia di Novara.
- 2) La sig.ra Masciotta è in possesso di diploma di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, come attestato nella domanda di inserimento / aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di assistente tecnico, infra allegata (**doc.002 domanda**).
- 3) La ricorrente ha prestato servizio militare quale Volontario in Ferma Provvisoria, dal 7 settembre 2010 al 7 settembre 2011 e dal 20 marzo 2012 al 27 marzo 2012 presso 235 Reggimento Addestramento in Ascoli Piceno e dal 28 marzo 2012 al 19 marzo 2015, presso la Caserma A. Riberi, R.M. Nord Torino (**doc.003** stati di servizio).
- 4) La sig.ra Masciotta ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico in forza dei seguenti contratti a tempo determinato (**doc.004 contratti**):
 - * dal 22 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 presso G. CURIONI – Romagnano Sesia
 - * dal 16 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 presso G. CURIONI – Romagnano Sesia
 - * dal 4 dicembre 2020 al 11 giugno 2021 presso G. CURIONI – Romagnano Sesia
 - * dal 27 ottobre 2021 al 23 novembre 2021 presso LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI Novara
 - * dal 24 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 presso LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI Novara
 - * dal 21 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI Novara
 - * dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023 presso LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI Novara*
 - * dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024 presso Antonelli Bellinzago Novarese
- 5) La sig.ra Masciotta ha presentato domanda di inserimento / aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di assistente tecnico / assistente amministrativo / collaboratore scolastico, con riferimento al triennio 2021/2024 (cfr. **doc.002**).



7) L'esponente produce estratto della documentazione di servizio, nella quale si evince il periodo di servizio militare svolto **(cfr doc.003)**.

8) Tuttavia, il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle graduatorie di Istituto è solo 8,85, **(doc.005 punteggio)** posto che l'amministrazione, nel valutare il servizio militare, ai fini della determinazione del punteggio ha riconosciuto alla ricorrente punti 2,45, in luogo di 6.00/anno, in forza di quanto previsto dal DM di cui si chiede la disapplicazione.

9) Invero, l'esponente in ragione della corretta valutazione del servizio militare avrebbe diritto all'attribuzione di **ulteriori 21,55 punti** (relativi a QUATTRO ANNI di servizio militare prestato, ovvero 6,00 punti x 4 = 24,00 punti).

Mentre, sulla scorta del DM 50 del 3/03/2021 e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021 la ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 2,45 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina. Conseguentemente al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda, va aggiunto l'ulteriore punteggio di 21,55

10) Per tale ragione la ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori 21,55 punti nelle G.I. della Provincia di Novara in tutti i profili per i quali inserita in graduatoria, con conseguente attribuzione di **complessivi 30,40 punti** (8,85 + 21,55).

ELEMENTI DI DIRITTO

I. Illegittimità del DM 50 del 3 marzo 2021 e del Decreto 9256 del 18 marzo 2021

La ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva, ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserita.

Ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e va disapplicata, essendo in contrasto con norme di rango superiore.

Nello specifico, il D.M. 50/2021 attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione Statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto nell'allegato A, punto A del D.M. 50/2021 secondo cui : “ ...
A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per



legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva...".

*

Tuttavia, la giurisprudenza ha già rappresentato più volte, che l'amministrazione deve tener conto anche del servizio militare prestato non in costanza di nomina, purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio (Cons. Stato n. 266/2023, Cons. Stato n. 5196/2021, Cons. Stato n. 4129/2018).

Ciò in quanto disposizioni di rango superiore espressamente prevedono che il servizio militare di leva sia valido “ *a tutti gli effetti*” (art. 485, co. 7 del Dlgs 297/1994 : “ ... *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...*”).

Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma n. 2515/2010 : “ ... *Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina...*”.

Conforme il Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018, per il quale la normativa di cui all'art. 485 del Dlgs 597/1994 non pone alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.

Uguale statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA (Trib. Udine sez. lavoro sentenza n. 20 del 24/01/2023).

Ulteriormente, il D.lgs n. 66 del 2000, art. 2050 riguardante “*la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*” stabilisce al comma 1 che “... *i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici ...*” e, al comma 2, che “... *ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo*



di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di rapporto di lavoro..”

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, esteso tali disposizioni anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento “... trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto potrà applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del Dlgs. n. 66 del 2010 ...” (Cass. n. 5679/2020, n. 657513/2020), così come il Consiglio di Stato : “ ...ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge...” (da ultimo Cons. Stato sentenza n. 266/2023).

La Suprema Corte ha altresì ritenuto che, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il secondo comma non si pone in contrasto rispetto al primo, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali (Trib. Cagliari sez. lavoro n. 1488/2023).

A mente del Tribunale di Arezzo, sentenza n. 275/2013 il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485 del d.lgs 297/1994, dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto.

Tanto esposto, il quadro normativo in vigore consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio utile per l’inserimento in graduatoria.

Tale è il caso di specie.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice designato, presso il **Tribunale di Novara**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, Voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, anche mediante svolgimento con le modalità della trattazione scritta, per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza, per i motivi dedotti in narrativa, ove occorrer possa anche previa disapplicazione del D.M. 50 del 3 marzo 2021 e del decreto n. 9256 del 18 marzo 2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto della ricorrente,

per l'effetto, ove occorrer possa, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio militare prestato, attribuire alla ricorrente ulteriori 21,55 punti, ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale 30,40 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguenziale diritto alla rettifica della relativa graduatoria a decorrere dalla data del disconoscimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistataria.

In via istruttoria

A. La causa pare documentale.

B) Si producono i seguenti documenti:

doc. 001A e doc. 001B) CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 e del 18.01.2024

doc.002) domanda inserimento;

doc.003) estratto documentazione di servizio

doc.004) contratti di lavoro a tempo determinato

doc.005) valutazione punteggio

*** **

Dichiarazione di Valore

L'esponente dichiara che il valore della presente causa è ricompreso tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00 e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 49,00 (ridotto alla metà).

Novara, lì 5 agosto 2024

Avv. Lidia Golinelli (f.to digitalmente)

**



ISTANZA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de qua il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, stante la valutazione del servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina.

Ai fine dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò che si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nel caso di specie :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in via Arsenale n. 21.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA (C.F.80014360038), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Novara, Via Mario Greppi n. 7.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo il Consiglio di Stato n. 106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.



Che al contrario il sito istituzionale del Ministero, sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati / aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso :

- * quanto al Ministero convenuto mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale di competenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale, presso la sede territoriale competente;

- * quanto ai controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza siano pubblicati sul sito dell'amministrazione resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Novara, lì 5 agosto 2024

Avv. Lidia Golinelli (f.to digitalmente)

